

T490/15



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1106

AGENZIE DELLE DOGANE

ASS. CONSORT. ACQUE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.106	31/08/2015			€ 175,42

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

AGENZIA DELLE DOGANE
 Ufficio di Taranto
 MOLO POLISETTORIALE
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA:
 CC 03.18;24.542

DICONSI EURO: centosettantacinque,42

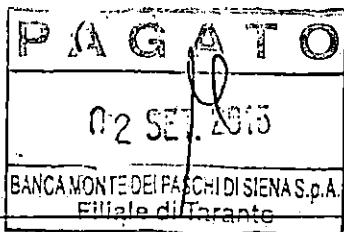
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

ASS.CIRC. N/T SP.NS.CARICO INTESATATO: BANCA D'ITALIA IBAN: TESORERIA PROV. LE SIATO
 SEZ. DI TARANTO - RITIRO ECONOMO AZIENDALE

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ATTO CONTESTAZ.17100-272-2015 ACCISE

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€ 175,42
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 175,42

per 2° avanzo dell'esercizio
 TA 03/9/2015

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 175,42	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - MEMORANDUM PER IL CLIENTE ASSEGNO N. 700 6070202781-06

FILIALE DI TARANTO

EMISSIONE DEL 03.09.2015 EURO 175,42

A FAVORE BANCA D ITALIA TES. PROV.LE STATO SEZ TARANTO

NON TRASFERIBILE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.106	31/08/2015			€ 175,42

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

AGENZIA DELLE DOGANE

Ufficio di Taranto

MOLO POLISETTORIALE

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;24.542

DICONSI EURO: centosettantacinque,42

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

ASS.CIRC. N/T SP.NS.CARICO INTESTATO: BANCA D'ITALIA IBAN: TESORERIA PROV. LE SIATO
SEZ. DI TARANTO - RITIRO E CONSEGNA AZIENDALE

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ATTO CONTESTAZ. 17100-272-2015 ACCISE

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	175,42
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	175,42

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	175,42	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DIREZIONE REGIONALE DI

BARI

Dogana di

TARANTO

N.

del registro delle violazioni dell'anno finanziario 20

serie



Bolletta d'introito per multe, ammende o sanzioni amministrative, spese e prodotti di confisca

FIGLIA

N. 154

del 03/9 2015

Ricevuta dal sig. (1)

CARDELLICCHIO

GIUSEPPE

La somma di €

~~Centotrentacinque~~ / 42

Per i titoli sottoindicati relativi alla violazione accertata a carico del (2)

ATTAT spa

per (3)

Atto di contestazione

17100-272-2015

art.

del

e definita per (4)

pagamento in riepilogo ridotta

del

in data

con l'applicazione di (5)

Per multa, ammenda o sanzione amministrativa

Per spese di giustizia come da parcella

Per spese accessorie e preparatorie

Per valore di oggetti caduti in confisca

Per spese di esecuzione

I diritti doganali sono stati riscossi con bolletta

mod.

N.

del

20

TOTALE



IL CONTABILE

(1) Nome e cognome del violatore o di chi acquista gli oggetti confiscati. - (2) Del medesimo, se chi paga è lo stesso violatore; nome e cognome del violatore, se il pagamento è fatto da altri. - (3) Titolo della violazione e, secondo i casi, descrizione delle merci che ne formano oggetto. - (4) Decisione o decreto penale o sentenza, secondo i casi. - (5) Misura della multa, ammenda o sanzione amministrativa aggiungendo, nei casi di confisca, oltre alla confisca dei



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

700.607.0202781-06



euro 175,42

pagherà a vista per questo assegno circolare NON TRASFERIBILE

euro CENTOSETTANTACINQUE/42*

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Piazza del Campo, 1 - 53100 Siena (SI)
Capitale Sociale € 9.944.000.000
Vicepresidenti: Giovanni B. Biondi, Roberto G. Geronzi, Roberto M. M. M.
Presidente: Giovanni B. Biondi
Consiglio di Amministrazione: Giovanni B. Biondi, Roberto G. Geronzi, Roberto M. M. M.
Amministratore Delegato: Roberto G. Geronzi
Amministratore Delegato: Roberto G. Geronzi

a BANCA D'ITALIA ICS PROV. LE STATO SEZ. TARANTO

3 SET. 2015

TARANTO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Agente Prochi

1030-6 14250-5 ITALIA - IT

centinaia 0 1 2 3 4 5 euro 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 decime

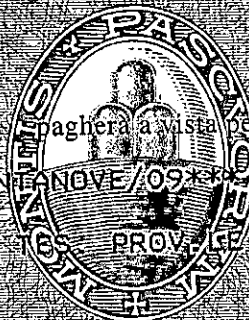
UB 2003/V

700607020278106 101301425005 999999999999



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

700.607.0202782-07



euro 389,09

pagherà a vista per questo assegno circolare NON TRASFERIBILE

euro TRECENTOOTTANTANOVE/09*

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Piazza del Campo, 1 - 53100 Siena (SI)
Capitale Sociale € 9.944.000.000
Vicepresidenti: Giovanni B. Biondi, Roberto G. Geronzi, Roberto M. M. M.
Presidente: Giovanni B. Biondi
Consiglio di Amministrazione: Giovanni B. Biondi, Roberto G. Geronzi, Roberto M. M. M.
Amministratore Delegato: Roberto G. Geronzi
Amministratore Delegato: Roberto G. Geronzi

a BANCA D'ITALIA ICS PROV. LE STATO SEZ. TARANTO

3 SET. 2015

TARANTO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Agente Prochi

1030-6 14250-5 ITALIA - IT

centinaia 0 1 2 3 4 5 euro 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 decime

UB 2003/V

700607020278207 101301425007 999999999999



S Andrews 26542

13/58

14 LUG. 2015

Contestazione n. 17100-272- 2015

Spett.le A M A T S.P.A.
Via Cesare Battisti, N. 657
74121 T A R A N T O (TA)

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☒
UA	Appalti / Contratti	☐
UC	Commerciale / Marketing	☐
UB	Contabilità Bilancio	☒
US	Esercizio / Sost.	☐
UI	Informatica / Statistica	☐
UT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
UA	Amministratore Delegato	☐
UG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Stati Qualità	☐

175,67

prot. n. A/5860 del
Dogane di Taranto;
P.E. n. 98116/130732

- Visto il p.v. di constatazione prot. n. A/5860 dello 08.05.2015 (già in possesso della parte) redatto da Funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Taranto, nei confronti della ditta "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto s.p.a." (P.Iva 00146330733) con sede in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 657, che svolge attività di servizio di trasporto pubblico di passeggeri, rappresentata legalmente dal Sig. Francesco POGGI (C.F. PGGFNC50E27L049Z), nato a Taranto (TA) il 27/05/1950, con il quale è stato riscontrato un'anticipata compensazione di somme rinvenienti dalla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione;
- Considerato che la condotta innanzi descritta configura la violazione e corretto adempimento dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 277 dello 09.06.2000, punibile, ai sensi del comma 1 dell'art. 50 del del T.U. Accise, approvato con D.L.vo 26/10/1995 n. 504 e succ. modifiche, con la sanzione amministrativa da **€ 500,00 (sanzione minima) ad € 3.000,00 (sanzione massima);**
- Ritenuta sussistenti in fatto ed in diritto la violazione constatata;

Considerato che:

- La Società in atti, essendo dotata di personalità giuridica, risulta responsabile della violazione sopracitata, ai sensi dell'art. 7 D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito con L. 24.11.2003 n. 326;
- L'art. 7 del D.L.vo 472/97, riguardante i criteri per la determinazione della sanzione, prevede che la misura della stessa debba essere valutata anche in considerazione della gravità della violazione, in ragione degli aspetti oggettivi e soggettivi del fatto che integra la stessa violazione;
- Con riferimento all'aspetto oggettivo, debbano ritenersi non sussistenti gli elementi idonei per un aumento della sanzione rispetto ai minimi edittali previsti;
- Con riferimento agli aspetti soggettivi del fatto, si debba tenere in considerazione anche la personalità del soggetto giuridico nei cui confronti si procede, in particolare desumibile anche dai suoi precedenti fiscali, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L.vo sopracitato;
- In relazione al punto precedente, il soggetto trasgressore così come sopra identificato non risulta essersi reso autore per più volte negli ultimi anni delle medesime violazioni di quella in atti contestata;

P. W. 2196
28/1/15

- Visto l'art. 2 del D.M. 12/09/2012, che fissa nella misura minima unitaria di Euro 8,75 l'ammontare delle spese per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 890/1982;

D E T E R M I N A

a carico della soc. "Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto s.p.a." (P.Iva 0146330733), la sanzione amministrativa di € 500,00 pari alla sanzione minima prevista e segnala che sono dovute anche le spese di notifica fissate in € 8,75.

I N V I T A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del D.L.vo n. 472/1997, la predetta soc. nella persona del rappresentante legale, Sig. Poggi Francesco – C.F. PGGFNC50E27L049Z ad estinguere la violazione medesima, in via agevolata, con il pagamento, nel termine perentorio di 60 gg. dalla notifica del presente atto (tenendo conto, ai sensi dell'art.1, legge 07.01.1969, n. 742, come modificato dalla legge n. 162/2014, della sospensione dei termini per il periodo feriale 1 agosto - 31 agosto), la somma di € 166,67 pari ad un terzo della sanzione applicata, oltre € 8,75 per spese di notifica.

Il pagamento della complessiva somma di € 175,42 (euro centosettantacinque/42) nei termini di cui sopra, può essere alternativamente effettuato attraverso le seguenti modalità:

1. direttamente presso l'Agenzia delle Dogane, Ricevitoria dell'Ufficio delle Dogane di Taranto (Ufficio Cassa)
2. con vaglia postale intestato a: "Ricevitore Capo dell'Ufficio delle Dogane di Taranto", citando nella causale/comunicazioni, il Protocollo, la data, il numero di contestazione (vedi pag. 1 in alto a sinistra) e l'Ufficio contestante (Ufficio delle Dogane di Taranto);
3. con assegno circolare (obbligatorio per importi superiori ad € 516,00) intestato alla "Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sez. di Taranto", emesso da un istituto accreditato presso la stessa Banca d'Italia (per tale modalità di pagamento si consiglia di contattare il Capo Area Gestione Tributi dell'Ufficio delle Dogane di Taranto).

Si precisa che la definizione agevolata non costituisce precedente fiscale ai fini della recidiva di cui all'art 7, comma 3 del citato D.L.vo n. 472/97.

Si avverte, inoltre, che qualora non si voglia addivenire alla definizione agevolata, possono essere alternativamente sperimentate, nel medesimo termine di 60 gg., le seguenti procedure:

1. possono essere presentate, ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D.Lgs. n. 472/1997, memorie difensive direttamente a questo Ufficio che, entro il termine decadenziale di un anno dalla loro presentazione, in caso di rigetto, provvederà con atto motivato, alla irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.L.vo n. 472/1997. A tal proposito, si evidenzia che, in caso di accoglimento delle predette deduzioni e di conseguente rideterminazione delle sanzioni già contestate, queste potranno essere definite in via agevolata, ai sensi del comma 7 bis dello stesso art. 16;

o v v e r o

2. avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto entro 60 gg. dalla data di notifica, così come previsto dagli artt. 18 e 21 del D. L/vo n. 546 del 31 Dicembre 1992, tenendo conto, ai sensi dell'art.1, legge 07.01.1969, n.742, come modificato dalla legge n. 162/2014, della sospensione dei termini per il periodo feriale 1° agosto - 31 agosto.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 16, comma 5 dello stesso D.L.vo, qualora vengano prodotte deduzioni difensive in ordine al presente atto di contestazione, l'impugnazione immediata presso la Commissione Tributaria Provinciale competente non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile.

Il ricorso è proposto mediante notifica a questo Ufficio della copia conforme all'originale, a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo raccomandata senza busta con avviso di ricevimento (artt. 16, commi 2 e 3, e 20 del D.L.vo n. 546/1992).

Successivamente, secondo le modalità stabilite dall'art. 22, comma 1, del citato D.L.vo n. 546/1992, il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso dovrà costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, mediante deposito e previo pagamento del contributo unificato, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della ricevuta di ritorno della raccomandata.

Per le controversie di valore inferiore ad € 2.582,28 il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente.

Nel caso in cui il valore della controversia sia pari o superiore ad € 2.582,28 il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato rientrante tra le categorie elencate nell'art. 12, comma 2, del D.L.vo n. 546/1992 che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali.

Il mancato esercizio delle suindicate facoltà (definizione agevolata, presentazione di deduzioni difensive o proposizione di ricorso giurisdizionale) nel prescritto termine di 60 gg., conferisce alla presente determinazione, ex art. 16, comma 4 del D.lgs. n. 472/1997, il carattere di provvedimento sanzionatorio definitivo, la cui esecuzione, per l'intero ammontare della sanzione irrogata, pari ad € 516,00, oltre ad € 8,75 per spese di notifica, avrà luogo con la prevista procedura della riscossione coattiva ai sensi del D. L/vo 46/99.

Qualora il trasgressore non definisca in via agevolata la controversia, oppure non siano presentate deduzioni difensive all'Ufficio delle Dogane di Taranto o proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, la esecuzione del presente atto, divenuto atto di irrogazione della sanzione, avrà luogo, per l'intero ammontare della somma di € 500,00, oltre € 8,75 per spese di notifica, con la procedura della riscossione coattiva (art. 17, D.L.vo 26/02/1999, n.46).

Si precisa, infine, che ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990, viene nominato quale responsabile del procedimento in parola, il Capo Area Contenzioso dell'Ufficio delle Dogane di Taranto. Informazioni complete sull'atto possono essere ottenute presso l'Area Contenzioso – Ufficio Contenzioso Amministrativo – dell'Ufficio delle Dogane di Taranto.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Giovanni Mario Ferente

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Si attesta che, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 890/82 (come modificato dall'art. 20 della Legge n. 146/98), il presente atto prot. n. 2015-10402 /RU del - 1 LUG. 2015, viene spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. n. 76617859937-2.
La data e le modalità di notifica risulteranno dall'A.G. restituita dal servizio postale.

L'ADDEBITO ALLA SPEDIZIONE




**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Taranto, 20.05.15

Protocollo: 7826/RU

Rif.:

Allegati: 1

Alla Ditta A.M.A.T. SpA
Via C. Battisti 657
74121 Taranto

OGGETTO: Attività di controllo ex. Art. 4 D.P.R. n. 277/2000 sulle dichiarazioni relative al beneficio fiscale sulla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione. Trasmissione verbale di constatazione. Ditta A.M.A.T.SPA - P. IVA 00146330733.

Si trasmette, in allegato, il verbale di constatazione di cui all'oggetto, registrato con prot. n. A/5860 del 08.05.2015, relativo al III° trimestre 2013.

Il Direttore dell'Ufficio ad Interim
Dott. Giovanni M. FERENTE

Attestato verbale di constatazione

10029

28 MAG. 2015

AD	Amministratore Delegato	☒
AG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☒
UAF	Aspetti / Controlli	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☒
UCB	Contabilità Bilancio	☒
URS	Risorse / Servizi	☒
URS	Statistica	☐
URS	Informatica / Tecnica	☐
URS	Formazione	☐
URS	Qualità	☐
URS	Altre Attività	☐

Anticipo verbale

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA
Ufficio delle Dogane di Taranto – Area Gestione Tributi - Ufficio Rimborsi

74123 Taranto, Palazzina Servizi - zona Molo Polisettoriale – Tel. +39 0809180897 – Fax +39 0809180850 e-mail: dogane.taranto@agenziadogane.it



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

PROT. A/5860 del 08.05.2015

UFFICIO DELLE DOGANE DI TARANTO

**VERBALE DI CONSTATAZIONE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI BENEFICIO FISCALE
SULLA RIDUZIONE DELL'ALIQUTA DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE**

D.P.R. n.277 del 09/06/2000

L'anno 2015, il giorno 8 del mese di maggio, presso la Sede dell'Ufficio delle Dogane di Taranto è redatto il presente atto.

VERBALIZZANTE

CHIARAPPA VALERIA - III AREA F1

Responsabile del Procedimento: Colloca Ferdinando, in qualità di Capo Area Gestione Tributi dell'Ufficio delle Dogane di Taranto.

PARTE

Ditta/Società AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Partita I.V.A. 00146330733 *Licenza* autotrasportatori *CTR.COM.TA* 29/10/00

Esercente l'attività di AZIENDE E SOCIETÀ CHE ESECUONO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
DI PASSEGGERI

Sede legale in TARANTO *Via* C. BATTISTI 657

Sede amministrativa in TARANTO *Via* C. BATTISTI 657

Presentata da FRANCESCO POGGI, C.F.: PGGFNC50E27L049Z

Luogo e data di nascita TARANTO il 27.05.50

In qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE

PREMESSA

In ossequio allo "Statuto del Contribuente", approvato con legge n. 212 del 27 luglio 2000, la ditta è resa edotta che la presente verifica eseguita dalla sottoscritta verbalizzante, in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Taranto, a seguito della dichiarazione presentata dalla stessa ditta, nella data del 28/10/2013 e registrata nel sistema informatico AIDA con protocollo n. A0013671 del 27.11.2013, successivamente riacquisita al prot. A0014356 del 04.12.2014, relativa alla richiesta di beneficio fiscale sulla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione per il III° trimestre 2013, riguarda il controllo del corretto adempimento degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 277 del 09/06/2000.

OPERAZIONI EFFETTUATE

La sottoscritta verbalizzante ha eseguito un controllo sulla regolarità delle compensazioni effettuate, tramite la consultazione del sistema informatico AIDA, ed è risultato che la ditta, in riferimento al beneficio per il III° trimestre 2013, ha compensato anticipatamente la seguente somma:

✓ € 1.179,11 con il codice tributo 6740 in data 02/12/2013

Nella dichiarazione relativa al periodo 01/07/2013-01/09/2013 risulta un importo a credito pari ad € 151.448,03 che è stato parzialmente compensato in data 02/12/2013 con codice Trib. 6740, in maniera irregolare, poiché in violazione di quanto disciplinato dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. N. 277/2000.

Invero detto articolo dispone che la compensazione del credito richiesto può essere effettuata solo dopo il formarsi del silenzio-assenso, vale a dire dopo 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza, 28/10/2013 nel caso di specie.

CONCLUSIONI

La ditta A.M.A.T.SPA avendo compensato in maniera irregolare la somma di € 1.179,11 è tenuta alla corresponsione degli interessi commisurati al tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile. Tali interessi decorrono dal giorno della spendita dei crediti, sino allo spirare del sessantesimo giorno dalla presentazione delle istanze, per i seguenti importi:

€ 2,02 per la somma di € 1.179,11 compensata in data 02/12/2013

Si da atto che non si procederà al recupero di detto importo ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D. Lgs. n. 504 del 26/10/1995, poiché di importo non superiore ad € 10,32.

Si da atto, inoltre, che le compensazioni irregolari in argomento sono sanzionabili amministrativamente a norma dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. 504 del 26/10/1995 e che, pertanto, con atto successivo si procederà all'irrogazione della sanzione.

La presente verifica ha rilevanza fiscale nel particolare settore e prescinde dall'accertamento dei requisiti non di pertinenza dell'Amministrazione Finanziaria. Si richiama l'attenzione all'osservanza di tutte le norme non espressamente richiamate in questo atto che comunque la Società è tenuta ad osservare nell'esercizio della propria attività. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di esperire ulteriori controlli a tutela degli interessi erariali.

Il presente verbale costituisce semplice atto istruttorio, contro il quale non è ammesso autonomo ricorso. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, stabilito dall'art. 12, comma 7 della Legge n.212 del 27.07.2000 "Statuto del Contribuente", entro sessanta giorni dalla notifica del presente processo verbale di constatazione, il contribuente potrà inoltrare all'Ufficio delle Dogane di Taranto, Area Gestione Tributi, osservazioni e richieste che saranno valutate dall'Ufficio impositore.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in duplice esemplare.

Il Funzionario verbalizzante
Valeria Chiarappa



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

AMAT
Ministero per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13458
14 LUG. 2015

Prot. n. 2015- 10402 /RU del 1 LUG. 2015

Contestazione n. 17100-272- 2015

Spett.le A M A T S.P.A.
Via Cesare Battisti, N. 657
74121 T A R A N T O (TA)

AD	Amministratore Delegato	☐
DD	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UA3	Appalti / Contratti	☐
UC3	Commerciale / Marketing	☐
UC3	Contabilità Bilancio	☒
UE3	Esercizio / Sostit	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Ufficio Gen. PRON. CIVISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

doppio

**ATTO DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI FINANZIARIE
E DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Il Direttore dell'Ufficio,

- Visto il p.v. di constatazione prot. n. A/5860 dello 08.05.2015 (già in possesso della parte) redatto da Funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Taranto, nei confronti della ditta "**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto s.p.a.**" (P.Iva 00146330733) con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, che svolge attività di servizio di trasporto pubblico di passeggeri, rappresentata legalmente dal Sig. **Francesco POGGI** (C.F. PGGFNC50E27L049Z), nato a Taranto (TA) il 27/05/1950, con il quale è stato riscontrato un'anticipata compensazione di somme rinvenienti dalla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione;
- Considerato che la condotta innanzi descritta configura la violazione e corretto adempimento dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 277 dello 09.06.2000, punibile, ai sensi del comma 1 dell'art. 50 del del T.U. Accise, approvato con D.L.vo 26/10/1995 n. 504 e succ. modifiche, con la sanzione amministrativa da **€ 500,00 (sanzione minima) ad € 3.000,00 (sanzione massima)**;
- Ritenuta sussistenti in fatto ed in diritto la violazione constatata;

Considerato che:

- La Società in atti, essendo dotata di personalità giuridica, risulta responsabile della violazione sopracitata, ai sensi dell'art. 7 D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito con L. 24.11.2003 n. 326;
- L'art. 7 del D.L.vo 472/97, riguardante i criteri per la determinazione della sanzione, prevede che la misura della stessa debba essere valutata anche in considerazione della gravità della violazione, in ragione degli aspetti oggettivi e soggettivi del fatto che integra la stessa violazione;
- Con riferimento all'aspetto oggettivo, debbano ritenersi non sussistenti gli elementi idonei per un aumento della sanzione rispetto ai minimi edittali previsti;
- Con riferimento agli aspetti soggettivi del fatto, si debba tenere in considerazione anche la personalità del soggetto giuridico nei cui confronti si procede, in particolare desumibile anche dai suoi precedenti fiscali, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L.vo sopracitato;
- In relazione al punto precedente, il soggetto trasgressore così come sopra identificato non risulta essersi reso autore per più volte negli ultimi anni delle medesime violazioni di quella in atti contestata;

- Visto l'art. 2 del D.M. 12/09/2012, che fissa nella misura minima unitaria di Euro **8,75** l'ammontare delle spese per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 890/1982;

D E T E R M I N A

a carico della soc. “ **Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto s.p.a.**” (P.Iva 0146330733), la sanzione amministrativa di **€ 500,00** pari alla sanzione minima prevista e segnala che sono dovute anche le spese di notifica fissate in € 8,75.

I N V I T A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del D.L.vo n. 472/1997, la predetta soc., nella persona del rappresentante legale, Sig. Poggi Francesco – C.F. PGGFNC50E27L049Z ad estinguere la violazione medesima, in via agevolata, con il pagamento, nel termine perentorio di 60 gg. dalla notifica del presente atto (tenendo conto, ai sensi dell'art.1, legge 07.01.1969, n. 742, come modificato dalla legge n. 162/2014, della sospensione dei termini per il periodo feriale 1 agosto - 31 agosto), la somma di € 166,67 pari ad un terzo della sanzione applicata, oltre € 8,75 per spese di notifica.

Il pagamento, della complessiva somma di **€ 175,42** (euro centosettantacinque/42), nei termini di cui sopra, può essere alternativamente effettuato attraverso le seguenti modalità:

1. direttamente presso l'Agenzia delle Dogane, Ricevitoria dell'Ufficio delle Dogane di Taranto (Ufficio Cassa)
2. con vaglia postale intestato a: “Ricevitore Capo dell'Ufficio delle Dogane di Taranto”, citando nella causale/comunicazioni, il Protocollo, la data, il numero di contestazione (vedi pag. 1 in alto a sinistra) e l'Ufficio contestante (Ufficio delle Dogane di Taranto);
3. con assegno circolare (**obbligatorio per importi superiori ad € 516,00**) intestato alla “Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sez. di Taranto”, emesso da un istituto accreditato presso la stessa Banca d'Italia (per tale modalità di pagamento si consiglia di contattare il Capo Area Gestione Tributi dell'Ufficio delle Dogane di Taranto).

Si precisa che la definizione agevolata non costituisce precedente fiscale ai fini della recidiva di cui all'art 7, comma 3 del citato D.L.vo n. 472/97.

Si avverte, inoltre, che qualora non si voglia addivenire alla definizione agevolata, possono essere **alternativamente** sperimentate, nel medesimo termine di 60 gg., le seguenti procedure:

1. possono essere presentate, ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D.Lgs. n. 472/1997, memorie difensive direttamente a questo Ufficio che, entro il termine decadenziale di un anno dalla loro presentazione, in caso di rigetto, provvederà con atto motivato, alla irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.L.vo n. 472/1997. A tal proposito, si evidenzia che, in caso di accoglimento delle predette deduzioni e di conseguente rideterminazione delle sanzioni già contestate, queste potranno essere definite in via agevolata, ai sensi del comma 7 bis dello stesso art. 16;

o v v e r o

2. avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto entro 60 gg. dalla data di notifica, così come previsto dagli artt. 18 e 21 del D. L/vo n. 546 del 31 Dicembre 1992, tenendo conto, ai sensi dell'art.1, legge 07.01.1969, n.742, come modificato dalla legge n. 162/2014, della sospensione dei termini per il periodo feriale 1° agosto - 31 agosto.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 16, comma 5 dello stesso D.L.vo, qualora vengano prodotte deduzioni difensive in ordine al presente atto di contestazione, l'impugnazione immediata presso la Commissione Tributaria Provinciale competente **non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile.**

Il ricorso è proposto mediante notifica a questo Ufficio della copia conforme all'originale, a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo raccomandata senza busta con avviso di ricevimento (artt. 16, commi 2 e 3, e 20 del D.L.vo n. 546/1992).

Successivamente, secondo le modalità stabilite dall'art. 22, comma 1, del citato D.L.vo n. 546/1992, il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso dovrà costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, mediante deposito e previo pagamento del contributo unificato, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della ricevuta di ritorno della raccomandata.

Per le controversie di valore inferiore ad € 2.582,28 il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente.

Nel caso in cui il valore della controversia sia pari o superiore ad € 2.582,28 il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato rientrante tra le categorie elencate nell'art. 12, comma 2, del D.L.vo n. 546/1992 che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali.

Il mancato esercizio delle suindicate facoltà (definizione agevolata, presentazione di deduzioni difensive o proposizione di ricorso giurisdizionale) nel prescritto termine di 60 gg., conferisce alla presente determinazione, ex art. 16, comma 4 del D.lgs. n. 472/1997, il carattere di provvedimento sanzionatorio definitivo, la cui esecuzione, per l'intero ammontare della sanzione irrogata, pari ad € 516,00, oltre ad € 8,75 per spese di notifica, avrà luogo con la prevista procedura della riscossione coattiva ai sensi del D. L.vo 46/99.

Qualora il trasgressore non definisca in via agevolata la controversia, oppure non siano presentate deduzioni difensive all'Ufficio delle Dogane di Taranto o proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, la esecuzione del presente atto, divenuto atto di irrogazione della sanzione, avrà luogo, per l'intero ammontare della somma di € 500,00, oltre € 8,75 per spese di notifica, con la procedura della riscossione coattiva (art. 17, D.L.vo 26/02/1999, n.46).

Si precisa, infine, che ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990, viene nominato quale responsabile del procedimento in parola, il Capo Area Contenzioso dell'Ufficio delle Dogane di Taranto. Informazioni complete sull'atto possono essere ottenute presso l'Area Contenzioso – Ufficio Contenzioso Amministrativo – dell'Ufficio delle Dogane di Taranto.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Giovanni Mario Ferente

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Si attesta che, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 890/82 (come modificato dall'art. 20 della Legge n. 146/98), il presente atto prot. n. 2015-10402 /RU del - 1 LUG. 2015, viene spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. n. 76417859937-2.
La data e le modalità di notifica risulteranno dall'A.G. restituita dal servizio postale.

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE

